



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 11/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 11 novembre 2014, n. 368

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al PRG comunale in vigore". Autorità procedente: Comune di San Pancrazio Salentino.

L'anno 2014, addì 11 del mese di Novembre, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "VAS";

il Dirigente
del Servizio Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con il Dirigente ad interim del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che

il Comune di San Pancrazio Salentino, in data 15/5/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante al PRG comunale in vigore":

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 23/08/2013 di adozione variante al P.R.G. comunale in vigore, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
- Attestazione a firma del Responsabile dell'UTC, Arch. C. Stridi, del Comune di San Pancrazio Salentino, di attestazione circa la non assoggettabilità alla VAS "ai sensi della legge regionale n. 44 del 14/12/2012", allegata alla nota prot. 3920 del 24/04/2013 del Comune di San Pancrazio Salentino;
- Elaborati di piano di seguito elencati:
 - Tavola 1 - Relazione illustrativa
 - Tavola 2 - Il Territorio Comunale - Zonizzazione e dimensionamento
 - Tavola 3 - Centro Urbano - Zonizzazione e quadro generale
 - Tavola 4 - Centro Urbano nord - Zonizzazione e quadro generale
 - Tavola 5 - Centro Urbano sud - Zonizzazione e quadro generale
 - Tavola 6 - Centro Urbano ovest - Zonizzazione e quadro generale
 - Tavola 7 - Tabella riepilogativa delle maglie e dei comparti
 - Tavola 8 - Norme Tecniche di Attuazione

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di San Pancrazio Salentino provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto l) dell'art. 7, comma 2;

- in data 15/05/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/4678 del 15/05/2014, con cui si comunicava al Comune di San Pancrazio Salentino la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

- con nota prot. AOO_089/4862 del 22/05/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, comunicava, tra gli altri, al Comune di San Pancrazio Salentino l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

- la predetta nota prot. AOO_089/4862/2014 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, ai fini della consultazione di cui all'art. 7.4 del regolamento.

con nota prot. n. AOO_079/5211 del 10/7/2014, acquisita al prot. AOO_089/6521 del 11/7/2014, il Servizio regionale "Urbanistica" ha fornito il contributo richiesto, rappresentando che "per gli aspetti meramente urbanistici complessivamente si rileva che non risultano verificate le condizioni di esclusione";

con nota prot. AOO_089/6574 del 15/07/2014, questo Ufficio, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., comunicava all'autorità procedente le motivazioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto l), del regolamento regionale di che trattasi, in quanto:

1. l'attestazione allegata alla nota prot. 3920 del 24/04/2013 non risulta conforme alle prescrizioni di cui al comma 7.4 del regolamento; in particolare, la suddetta attestazione non indica, con precisione, gli ulteriori punti o commi del regolamento cui poter eventualmente ricondurre la variante in oggetto (ad integrazione di quanto selezionabile nella procedura di registrazione telematica), ai fini dell'esclusione dalle procedure di VAS, atteso che la suddetta variante riguarda più modifiche al PRG, aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro,

2. non è possibile ascrivere tutte le modifiche urbanistiche di cui alla Variante in esame al comma "meri errori negli elaborati scritto grafici";

3. non è possibile verificare la sussistenza di ulteriori condizioni di esclusione di cui all'art.7 del regolamento per tutte le modifiche urbanistiche di cui alla stessa Variante.

La suddetta nota prot. AOO-089/6574 del 15/07/2014 veniva inviata al Servizio regionale "Urbanistica" in relazione al contributo espresso con nota prot. n. AOO-079/5211 del 10/7/2014;

con nota prot. 8086 del 9/9/2014, acquisita al prot. AOO_089/8041 del 17/9/2014, il Comune di San Pancrazio Salentino trasmetteva le proprie osservazioni, anche al Servizio regionale "Urbanistica", in risposta alla predetta nota prot. AOO_089/6574 del 15/07/2014 di questo Ufficio, consistenti in:

1. nuova attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione ai sensi del comma 7.4 del regolamento regionale in esame;

2. relazione tecnico illustrativa integrativa

di cui di seguito si riportano le parti ritenute conferenti:

"La variante in oggetto si articola in diverse modifiche al Piano Regolatore Generale in vigore, che possono, i effetti, sotto il profili dell'esclusione dalla VAS essere ricondotti in più punti o commi del regolamento, ciò non è stato fatto in fase di inserimento in quanto il sistema di pubblicazione sulla piattaforma informatizzata accessibile tramite portale ambientale regionale, non consente di selezionare

più di una tipologia è stato ritenuto che la modifica potesse essere riconducibile a “correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici”, tuttavia si ritiene condivisibile quanto rilevato (...) pertanto si riportano (...) i punti e i commi a cui ricondurre ogni modifica della variante;

- le modifiche elencate alle lettere a), b) e) e g), si configurano come un aggiornamento del PRG e dunque ascrivibile all'art 7.2.a punto VIII del Regolamento (...);
- le modifiche elencate alle lettere d) e f), sono inquadrate rispettivamente nelle condizioni all'art. 7 comma 2.a punto II e VI del Regolamento (...).
- le modifiche di cui alla citata lettera c), riguardano tre punti della Variante generale in epigrafe (...) e sono inquadrate all'interno dell'art. 7. comma 2.a punto I del Regolamento “correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici (...)”

in merito alla lottizzazione denominata “Giardinelle” si fa presente che:

- “I lavori della lottizzazione sono iniziati e poi si sono interrotti per volontà dei lottizzanti di apportare modifiche progettuali”
- “il responsabile dell'ufficio tecnico a causa della non presenza nel PRG del piano di lottizzazione in questione, pone delle ragioni ostative alla variazione di una variante in corso d'opera della lottizzazione. Con la Variante al PRGC. si propone di prendere atto della Deliberazione Comunale n. 29 del 5/10/2004 e della Convenzione e di disporre la coerenza con l'introduzione nel PRG del piano di lottizzazione, in modo tale da poter permettere ai lottizzanti la presentazione di una eventuale variante e, quindi la conclusione dei lavori”
- “allo stato attuale (...) le lavorazioni fin'ora realizzate, all'interno dell'area destinata alla lottizzazione:
 - Viabilità interna con finitura in tufo e materiale arido stabilizzato
 - impianti relativi alla rete della pubblica illuminazione, alla rete idrica cittadina, alla rete di smaltimento reflui”
- “il piano esecutivo occupa un area di mq 20.135 (...) [ed] è stata impegnata una cubatura effettiva di mc 28.68640, a fronte di una cubatura edificabile prevista dal PRGC, nella stessa area di mc 28.079,00 con una differenza di mc 607,40”

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento:

- l'Autorità procedente è il Comune di San Pancrazio Salentino;
- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio “VAS” della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

CONSIDERATO che:

la Variante proposta consiste sostanzialmente nelle modifiche, di seguito sinteticamente riportate:

- a) Rettifica all'art. 46, zona B, delle N.T.A.;
- b) Rettifica agli articoli 47, zona B1 e 48, zona B2, delle N.T.A.;
- c) Adeguamento delle cartografie di Piano con lo stato dei luoghi;
- d) Divisione del comparto n. 49 in due zone “omogenee”;
- e) Modifica all'art. 52, comma otto, delle N.T.A.;
- f) Ridisegno della cartografia comunale su carta tecnica regionale;
- g) Ulteriori modeste modifiche alle N.T.A. per adeguarle alla normativa in vigore;
- h) con lo scopo di dare coerenza, in quanto a forma e contenuti, alle sopravvenute modifiche al Piano stesso ed in ossequio alla normativa vigente”;

in particolare, con la Variante in esame si prende atto di alcune “incongruenze nelle planimetrie di Piano e lo stato dei luoghi” di cui alla lettera c) relative a:

- Lottizzazione nella zona denominata “Giardinelle”;
- Strada di piano denominata via Porta Pia;
- Strada di piano che da via Perugia conduce a via Silvio Pellico;

le modifiche di cui alle lettere a), b) d), e, f) e g) si possono ascrivere ai punti II, VI e VIII del comma 2 dell'art.7 del regolamento in oggetto, come peraltro già espresso nella nota prot.A00_089/6574 del 15/07/2014 di questo Ufficio;

il PRG del Comune di San Pancrazio Salentino prevede, per le aree di cui alle modifiche di cui alla lettera c), una destinazione diversa da quella proposta con la Variante in esame, in particolare:

- per nell'area denominata "Giardinelle" il PRG prevede una zona FAV (Verde attrezzato), una zona Co (Espansione semintensiva - iff= 1,00 mc/mq), una zona B (Completamento e ristrutturazione edilizia - iff=5,00 mc/mq) e una zona B2 (Completamento estensivo) a fronte di una zona C3 (Estensiva - iff= 3 mq/mc) e altre aree destinate a servizi (parcheggi, verde, sport e istruzione) di cui alla proposta di Variante in oggetto, con una differenza in termini di volumetria pari a 607,40 mc in meno rispetto alla Variante in oggetto;

- per le aree destinate a strade dal PRG (via Porta Pia e strada di piano che da via Perugia conduce a via Silvio Pellico) è prevista invece la zona B (Completamento e ristrutturazione edilizia - iff=5,00 mc/mq);

le suddette modifiche, sebbene si riferiscano a situazioni urbanistiche che, da quanto dichiarato, si sono determinate nel periodo di decadenza delle misure di salvaguardia del predetto PRG, non possono tuttavia essere considerate propriamente quali correzioni e/o rettifiche atte a rendere coerenti le modalità di rappresentazione e restituzione cartografica con l'esatta individuazione di aree, manufatti o opere impropriamente indicate negli stessi elaborati e pertanto essere considerate "meri errori negli elaborati scritto-grafici";

ciò stante, questo Ufficio ha comunque provveduto a verificare se le suddette modifiche fossero riconducibili ad ulteriori punti o commi del medesimo art. 7 del regolamento, ad esempio il comma 2 lettera a) punto VIII;

la suddetta verifica ha avuto esito negativo, in quanto le modifiche di che trattasi,"comportano incremento del dimensionamento insediativo globale" rispetto a quanto previsto dal PRG, seppur in modo ridottissimo;

alla data della presente determinazione, non risulta pervenuto il contributo del Servizio regionale "Urbanistica" in merito alle osservazioni presentate dal comune di San Pancrazio Salentino con nota prot. n. 8086 del 9/9/2014;

questo Ufficio deve procedere alla chiusura del procedimento di verifica a campione di che trattasi;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, che:

- relativamente alla non conformità dell'attestazione rispetto a quanto prescritto al comma 7.4 del regolamento, i chiarimenti forniti con la nota prot. n. 8086 del 9/9/2014 prima riportate consentono di individuare gli ulteriori punti e commi del regolamento a cui ricondurre la variante in oggetto, trattandosi invero di più modifiche al PRG fra loro anche molto diverse, integrando quanto selezionabile nella procedura di registrazione telematica;

- relativamente alle modifiche di cui alle citate lettere a), b) d), e, f) e g) potrebbero ritenersi assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica in quanto possono ascrivere ai punti II, VI e VIII del comma 2 dell'art. 7 del regolamento in oggetto come prima esposto;

- relativamente alle modifiche di cui alla citate lettera c), le osservazioni presentate dal comune di San Pancrazio Salentino con nota prot. n. 8086 del 9/9/2014 prima riportate non consentono il superamento dell'elemento ostativo rappresentato e, conseguentemente, l'assolvimento degli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante al PRG comunale in vigore";

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese le motivazioni costituenti “le ragioni ostative all'applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione” di cui all'allegata nota prot. n. A00_089/6574 del 15/07/2014, che qui si intendono interamente riportate, quale parte integrante del presente provvedimento;

- di dichiarare che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto I) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, che non assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante al PRG comunale in vigore”;

- di dare atto che la procedura di VAS cui sottoporre il suddetto piano urbanistico comunale dovrà essere la verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 8 della L.r. 44/2012 e ss.mm.ii, la cui autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, è l'Ufficio VAS della Regione Puglia;

- di rimettere all'amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino, ogni determinazione di competenza finalizzata alla tutela delle piante di ulivo presenti nell'area in oggetto, con particolare riferimento alla disciplina di cui alla l. 144/1951 e alla DGR n. 7310/1989 in merito all'espianto delle stesse;

- di precisare che il presente provvedimento

- si riferisce esclusivamente alla verifica a campione circa la sussistenza delle condizioni di esclusione nell'ambito delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- di notificare il presente provvedimento all' Autorità procedente - Comune di San Pancrazio Salentino, a cura dell'Ufficio "VAS";
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ fasciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli